



Comune di Saletto

Provincia di Padova



REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA'

INDICE GENERALE

SEZIONE I - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

- Art. 1: Disposizioni generali
- Art. 2: Beni immobili alienabili
- Art. 3: Programma di vendita
- Art. 4: Alienazione di beni immobili non compresi nel Piano delle Alienazioni
- Art. 5: Prezzo di vendita
- Art. 6: Procedure di vendita
- Art. 7: Asta Pubblica
- Art. 8: Asta Pubblica - Offerte
- Art. 9: Asta Pubblica - Mancata partecipazione
- Art. 10: Asta Pubblica – Garanzie e Cauzione
- Art. 11: Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa
- Art. 12: Trattativa Privata Diretta
- Art. 13: Permuta
- Art. 14: Pubblicità
- Art. 15: Prelazione
- Art. 16: Deliberazioni di Vendita

SEZIONE II – ACQUISTO BENI IMMOBILI

- Art. 17: Acquisto immobili

SEZIONE III - ALIENAZIONE BENI MOBILI

- Art. 18: Beni Mobili Alienabili
- Art. 19: Alienazione dei beni mobili inadeguati
- Art. 20: Donazione, rottamazione, distruzione dei beni

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21: Disposizioni finali e transitorie

SEZIONE I ALIENAZIONE BENI IMMOBILI

Art. 1 Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 il presente Regolamento disciplina le alienazioni dei beni immobili appartenenti al Comune di Saletto in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, al Regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

2. Con le disposizioni del presente Regolamento il Comune di Saletto assicura adeguati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per l'alienazione del patrimonio dell'Comune, utilizzando criteri che abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di vendita dei beni.

3. Il presente Regolamento costituisce *lex specialis* per le procedure in esso contemplate e deve applicarsi con prevalenza sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti dell'ente.

4. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati dal presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si rinvia ai principi generali in materia di alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico.

5. Per quanto attiene invece le locazioni o concessioni di beni immobili comunali ad Enti o terzi, si demanda alla Giunta Comunale l'attuazione delle medesime mediante propria deliberazione, con la sola esclusione di quelle di durata superiore ad anni 15 (quindici) la cui approvazione sarà di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 2 Beni immobili alienabili

1. I beni immobili alienabili sono:

- a) I beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile del Comune, nonché i beni immobili dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per eredità, donazione, lasciti, espropriazione, usucapione e altre cause.
- b) I beni immobili facenti parte del Patrimonio immobiliare del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio.
- c) I beni immobili facenti parte del Demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale e motivato provvedimento di sdemanializzazione.
- d) I diritti reali sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) ed c).

2. Il motivato inserimento dei beni di cui alle lettere b) ed c) nel Piano di Alienazione di cui al successivo art. 3 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o cessazione della destinazione pubblica.

3. La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria dal vincolo.

4. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

5. Sono alienabili tutti gli immobili e/o i complessi immobiliari di esclusiva proprietà dell'Amministrazione del Comunale, ancorchè vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 6 febbraio 2004 s.m. e.i., nel rispetto delle condizioni poste in essere dalla Direzione Regionale competente del "Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

Art. 3 Programma di vendita

1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente articolo 2, il Consiglio Comunale approva il Piano Triennale delle Alienazioni, predisposto dalla Giunta Comunale, che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento.

2. Nel Piano Triennale sono indicati:

a) i beni immobili che si prevede di alienare;

b) la descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza sommaria, dati catastali, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione);

c) l'indicazione del valore attribuito ai singoli beni nell'«Inventario dei beni patrimoniali dell'Comune» o, in sua mancanza, un'indicazione di massima del valore di ciascuno di essi.

3. Il Piano delle Alienazioni, che costituisce atto fondamentale del Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera l), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato annualmente come allegato del Bilancio e deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale.

4. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

5. Qualora la Giunta Comunale non ravvisi l'opportunità di procedere all'alienazione di beni immobili nel successivo triennio tale intendimento verrà ratificato con proprio provvedimento motivato.

Art. 4

Alienazione di beni immobili non compresi nel Piano delle Alienazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il Consiglio Comunale può stabilire in qualsiasi momento e con proprio provvedimento motivato, di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle Alienazioni.

Art. 5

Prezzo di vendita

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più proprie alla natura del bene da valutare.

2. Tale perizia potrà essere redatta a cura del Settore Tecnico del Comune, o da Commissioni Tecniche, o da professionisti esterni appositamente incaricati i quali dovranno asseverare la perizia da loro redatta.

3. La perizia estimativa, tra le altre cose, dovrà espressamente specificare:

a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;

b) il grado di appetibilità del bene ed il mercato potenzialmente interessato all'acquisizione configurato in relazione al territorio nazionale, regionale, locale o particolare, al fine di individuare le forme di pubblicità più efficaci per la vendita;

c) in caso di immobile soggetto a locazione dovranno essere specificati i due valori di stima a seconda della disponibilità o meno del bene.

3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'I.V.A., se ed in quanto dovuta, sul quale dovranno essere effettuate le offerte in aumento.

4. La valutazione del bene stimato mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della perizia di stima, decorso tale termine il valore suddetto verrà aggiornato annualmente dal competente ufficio del Comune in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT – Italia, di variazione del costo della vita dei prezzi al consumo, verificatosi nell'anno precedente.

5. In ogni caso la perizia di stima, ancorché aggiornata come sopra descritto, cesserà di avere valore decorsi cinque anni dalla data della sua redazione.

6. Saranno inoltre poste interamente a carico dell'acquirente le spese generali, tecniche e di pubblicità sostenute dall'Ente per poter addivenire alla cessione del bene.

Art. 6 **Procedure di vendita**

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 dovranno essere assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:

- a) Procedura Aperta (ex Asta Pubblica) (vedi i seguenti artt. 7, 8, 9 e art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- b) Procedura Negoziata con pubblicazione del bando (ex trattativa privata preceduta da gara ufficiosa) (vedi il seguente art. 11 e art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- c) Procedura Negoziata senza preventiva pubblicazione del bando (trattativa privata diretta) (vedi il seguente art. 12 e art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- d) permuta (vedi il seguente art. 13).

Art. 7 **Procedura Aperta**

1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede di norma mediante Procedura Aperta (ex Asta Pubblica) come definita dall'art 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e secondo le procedure di cui all'art. 55 e seguenti del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex art. 73, lettera c), del R.D. 25 maggio 1924, n. 827), sulla base del prezzo di vendita determinato ai sensi dell'art. 5.

2. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.

Art. 8 **Procedura Aperta - Offerte**

1. La gara viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d'asta indicato nel relativo avviso.

2. Potranno, eccezionalmente, essere prese in considerazione anche offerte al ribasso, solo se previsto nel bando di gara, entro il limite massimo che verrà indicato nel bando, in considerazione della particolarità dell'alienazione, e comunque mai inferiore del 20% rispetto al prezzo a base d'asta.

3. La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata o consegna a mano presso il protocollo generale del Comune, entro il termine fissato dall'avviso d'asta; per l'osservanza del termine vale la data del timbro postale e l'ora di arrivo da riportare sul plico contenete l'offerta pervenuta.

4. Dovrà esser prodotta, insieme all'offerta incondizionata del prezzo scritta in cifre ed in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria pari al 5% del valore posto a base della gara.

5. La gara è presieduta dal Dirigente Responsabile del Settore competente unitamente a:

- ✦ un Responsabile di Servizio designato dal Dirigente, in qualità di membro,
- ✦ un dipendente del settore competente, in qualità di membro,
- ✦ un Funzionario designato dal Dirigente, in qualità di Segretario.

6. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito dal bando di gara con procedura di evidenza pubblica secondo criteri e modalità fissate dal bando di gara.

7. L'aggiudicazione è fatta all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Dell'Comune, in particolare:

- a) Quando all'asta siano presenti due o più concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta, ed essa sia ritenuta accettabile, si procede immediatamente ad un supplemento d'asta fra essi soli, con contestuale presentazione di una ulteriore offerta in busta chiusa. Colui che al termine risulterà miglior offerente verrà dichiarato aggiudicatario.

Sempre nel caso di offerte alla pari ove nessuno degli offerenti sia presente, ovvero ne sia presente uno solo, ovvero i due o più concorrenti seppur presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procede immediatamente ad estrazione a sorte per decidere l'aggiudicatario.

Inoltre nel caso di vendita di unità abitative ed a parità di offerta, è prescelto l'offerente che abbia formulato l'offerta per l'acquisto di prima casa da destinare ad effettiva abitazione. Tale requisito deve essere documentato al momento dell'offerta originaria allegando idonea autocertificazione. Sarà cura dell'Ufficio competente inserire tale clausola nel bando di gara.

- b) Nel caso di offerte alla pari riguardanti alienazioni frazionate in più lotti qualora in riferimento al criterio generale di cui alla precedente lettera a), per la presentazione di offerte migliorative non vengano presentate ulteriori offerte, per la scelta dell'aggiudicatario prevale il soggetto che ha presentato originaria offerta per tutti i lotti ovvero per il numero maggiore di essi.
- c) Nel caso di alienazione di unità residenziali, o immobili destinati ad attività lavorative o sociali, a parità di offerte viene fatto salvo il diritto di prelazione dell'eventuale occupante avente titolo dell'immobile.

7. Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto in contanti entro novanta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

8. Nel caso in cui il bando di gara preveda il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto, lo stesso dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa o da altra quietanza idonea al momento della vendita, salva la facoltà del Comune di pretendere l'iscrizione di ipoteca sul bene.

9. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Responsabile di Settore, il quale dovrà, altresì, provvedere all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione Dirigenziale.

10. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione Comunale consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

11. Sono ammesse offerte per procura anche per persone da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora l'offerta venga presentata in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. Sono ammesse offerte per persone da nominare. L'offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto, entro quindici giorni dall'aggiudicazione, la persona per la quale ha agito. Egli comunque è sempre solidalmente obbligato con l'aggiudicatario.

Art. 9

Procedura Aperta - Mancata partecipazione

1. Qualora il primo esperimento di gara sia andato deserto, la Giunta Comunale ha facoltà di disporre la procedura di vendita mediante Procedura negoziata previa pubblicazione del bando, o di disporre una successiva gara riducendo il prezzo posto a base di gara fino ad un massimo del 10%.

2. Se anche il secondo esperimento di gara sia andato deserto la Giunta Comunale ha facoltà di disporre la procedura di vendita mediante Procedura negoziata previa pubblicazione del bando, o di procedere all'indizione di un terzo esperimento pubblico riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%.

3. Nel caso in cui, nei sessanta giorni successivi al primo e al secondo esperimento di gara sia andato deserto, dovessero pervenire una o più richieste, l'Amministrazione può vendere il bene a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto.

4. Qualora anche il terzo esperimento di gara sia andato deserto, la Giunta Comunale oltre che poter disporre la procedura di vendita mediante Procedura negoziata previa pubblicazione del bando può procedere come segue:

- a) nel caso in cui almeno un soggetto dimostri interesse per l'immobile, può vendere il bene a trattativa privata, anche ribassando il prezzo fissato a base dell'ultima gara fino ad un massimo del 10%;

b) nel caso di completa assenza di interesse può rideterminarne il prezzo in ribasso, con idonea motivazione, prima di procedere all'indizione di un nuovo esperimento o valutare l'opportunità di sospendere la procedura di alienazione.

Art. 10 **Procedura Aperta – Garanzie e Cauzione**

1. Il Comune nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi.

2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili ed onerosi dalla data di stipulazione del contratto.

3. La cauzione è determinata in misura pari al 5% del valore posto a base della gara e sarà costituita mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune.

4. La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario è conteggiata come versamento in acconto del prezzo del bene aggiudicato, senza computo di interessi nel frattempo maturati.

5. Qualora il concorrente rifiuti di stipulare il contratto di compravendita la cauzione è incamerata come penale dal Comune.

6. L'ufficio competente provvede sollecitamente allo svincolo della cauzione per i concorrenti non aggiudicatari, mediante restituzione degli assegni circolari presentati.

Art. 11 **Procedura Negoziata con pubblicazione del bando**

(ex trattativa privata preceduta da gara ufficiosa - art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Si procede alla vendita mediante Procedura negoziata previa pubblicazione del bando (ex Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosa) nel caso di alienazione di beni immobili di modeste dimensioni ed il cui valore massimo di stima non superi gli €. 25.000,00 (Euroventicinquemila), e qualora detti beni possano rivestire interesse per pochi soggetti predeterminati, e la cui utilità possa essere circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti (frontisti, confinanti, operatori economici specifici, ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali, di difficile o oneroso utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, ecc.).

2. In tale ipotesi l'alienazione del bene avviene con procedura negoziata previa valutazione delle offerte acquisite dall'Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita. L'alienazione è disposta con Determinazione del Dirigente responsabile del Settore competente a favore del miglior offerente.

3. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente articolo 5, posto a base delle offerte da presentare, tenuto conto della particolarità del bene che difficilmente potrebbe essere proposto nel libero mercato.

4. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento viene data notizia della vendita e delle modalità di presentazione ed esame delle offerte mediante Avviso Pubblico nelle forme indicate dal successivo art. 14.

5. Per le garanzie e la cauzione si applica il precedente art. 10.

6. Nel giorno stabilito dall'Avviso Pubblico una Commissione costituita come segue:

- ✦ dal Dirigente del Servizio competente con funzione di Presidente,
 - ✦ da un Responsabile di Servizio designato dal Dirigente, in qualità di membro,
 - ✦ da un Funzionario designato dal Dirigente, in qualità di Segretario,
- procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Dirigente responsabile del Settore competente, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione Dirigenziale.

8. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti della Civica Amministrazione consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Art. 12

Procedura Negoziata senza preventiva pubblicazione del bando

(Ex trattativa privata diretta - art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità istituzionali del Comune di Saletto e di altri Enti Pubblici o O.N.L.U.S., o di incentivare fini sociali o di promuovere lo sviluppo economico del territorio, ovvero, alorchè, valutato che per la specificità del bene possono essere interessati unicamente ben determinate e ristrette categorie di persone o operatori economici, è ammessa la Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex trattativa privata diretta) nei seguenti casi:

- a) Alienazione di beni immobili a favore di Enti pubblici sia locali che nazionali, o Enti Morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse;
- b) Alienazione di beni immobili a favore di Società o Consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali;
- c) Alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che l'Amministrazione ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali;
- d) Alienazione di beni immobili di carattere particolare che per la loro specifica natura o finalità possono essere vantaggiosamente alienati unicamente a ristrettissime e ben identificate categorie di persone interessate o ad operatori economici settoriali ben individuati, in quanto, se posti in vendita nel libero mercato, subirebbero un rilevante deprezzamento;
- e) Alienazione di aree marginali di modeste dimensioni ricomprese in un comparto o piano urbanistico che non sono più strumentali all'attuazione del medesimo e non siano suscettibili di valorizzazione indipendente ed autonoma, in tal caso l'alienazione può avvenire a favore del migliore offerente tra i soggetti del Comparto/Piano, previo confronto informale riservato ai predetti interessati;
- f) Alienazione di fondi interclusi e di altri immobili i quali, per evidenti ragioni dimostrabili (di ubicazione, di conformazione, ecc.) rivestano esclusivo interesse per un solo soggetto predeterminato;
- g) In caso di aste andate deserte secondo quanto stabilito dal precedente art. 9.

2. In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un valore non inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 5.

3. Tale trattativa, unitamente all'autorizzazione alla cessione del bene, deve essere approvata dal Consiglio Comunale nel caso in cui non sia ricompresa nel Piano delle Alienazioni, e dalla sola Giunta Comunale se già inserita nel Piano.

4. Nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) il valore determinato in base all'art. 5 viene maggiorato del 10% per la mancata effettuazione della gara.

5. Le offerte sono immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune conseguirà alla stipula del contratto.

6. La stipula del contratto dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della deliberazione con la quale la Giunta Comunale provvede alla alienazione ai sensi del presente articolo.

7. Per le garanzie e la cauzione si applica quanto disposto dal precedente art. 10.

Art. 13

Permuta

1. Quando concorrano circostanze di convenienza o utilità generale è possibile procedere alla permuta, mediante trattativa privata con Enti e terzi, di beni immobili patrimoniali resi disponibili.

2. La permuta, qualora non sia ricompresa nel Piano delle Alienazioni, deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, nella quale vengono evidenziate le motivazioni della scelta di permutare gli immobili, l'interesse che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.

3. La permuta degli immobili può avvenire a parità di valore o con conguaglio in denaro.

4. La vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 14 Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/97 sono garantite adeguate forme di pubblicità sia alle alienazioni tramite asta che alle alienazioni a trattativa privata preceduta da gara informale, al fine di acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

2. I bandi delle procedure aperte (aste) devono essere obbligatoriamente pubblicati:

- a) Quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia pari o superiore all'importo di €. 450.000,00: pubblicazione del bando in forma integrale all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e mediante pubblica affissione del medesimo, pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani maggiormente diffusi nella provincia, pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione ai cittadini attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
- b) Quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia compreso tra l'importo di €. 200.000,00 ed €. 449.999,99: pubblicazione del bando in forma integrale all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e mediante pubblica affissione del medesimo, pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani maggiormente diffusi nella provincia e comunicazione ai cittadini attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
- c) Quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia compreso tra l'importo di €. 20.000,00 ed €. 199.999,99: pubblicazione del bando in forma integrale all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e mediante pubblica affissione del medesimo, pubblicazione per estratto su almeno uno dei giornali maggiormente diffusi nella provincia e comunicazione ai cittadini attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune;
- d) Quando il valore delle singole alienazioni contenute nel bando sia inferiore all'importo di €. 20.000,00: pubblicazione del bando in forma integrale all'Albo Pretorio, sul sito Internet e data comunicazione ai cittadini attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

3. Gli avvisi di vendita relativi alle trattative private precedute da gara informale devono essere obbligatoriamente pubblicati in forma integrale del bando all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e deve esserne data comunicazione attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

4. In ogni caso la pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune deve avvenire almeno 15 giorni prima di quello fissato per la gara.

5. Ulteriori e specifiche forme di pubblicità possono essere previste di volta in volta nei provvedimenti di vendita di cui al successivo art. 16.

Art. 15 Prelazione

1. Prima dell'avvio delle procedure di alienazione si deve provvedere ad accertare se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione, tale circostanza dovrà risultare nell'avviso di gara e comunque essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di Procedura Negoziata senza con pubblicazione del bando (ex trattativa privata con procedura di gara ufficiosa) o Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando (ex trattativa privata diretta).

2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione del Comune ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, da parte del Dirigente responsabile del Settore competente, della proposta contrattuale e contenete ogni informazione utile per l'interessato.

3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta.

4. Scaduto il termine perentorio, se non è pervenuta alcuna accettazione, decade ogni diritto di prelazione sul bene e pertanto il Dirigente responsabile procede con gli adempimenti conseguenti.

Art. 16
Deliberazioni di Vendita

1. La Procedura Aperta (ex Asta pubblica) viene indetta con determinazione del Dirigente responsabile del Settore competente.
2. In particolare il provvedimento individua il bene, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, approva il bando di gara ed impegna la spesa per le pubblicazioni e per gli eventuali oneri da sostenere per la stima e l'aggiornamento catastale.
3. Qualora si proceda per trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, la determinazione del Dirigente responsabile del Settore competente approva l'Avviso Pubblico, contenete le informazioni essenziali relative al bene ed alla presentazione delle offerte.

SEZIONE II ACQUISTO BENI IMMOBILI

Art. 17 Acquisto immobili

1. Qualora il Comune intenda procedere all'acquisto di beni immobili da terzi od Enti Vari la Giunta Comunale fornirà al Dirigente responsabile del Settore competente gli indirizzi programmatici circa le caratteristiche dei beni da acquisire e darà mandato al medesimo di avviare le ricerche di mercato.

2. Di norma è data facoltà all'Amministrazione di procedere all'acquisto di beni immobili mediante Procedura Negoziata con o senza previa pubblicazione del bando.

3. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.

4. Qualora il bene da acquisire riguardi unità immobiliari destinate ad abitazioni, commercio, attività produttive o sociali, ecc. il proprietario dell'immobile dovrà obbligatoriamente produrre in originale prima dell'atto di vendita, pena la nullità del medesimo senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, la seguente documentazione: certificato di abitabilità/agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, attestazioni di rispondenza alle norme nazionali e locali che regolano l'edificazione e l'uso dell'immobile prescelto e accatastamento del bene rispondente alle condizioni dell'immobile al momento della vendita.

5. Nel caso di acquisto di parti di mappali di terreni di più ampia dimensione sarà a carico del proprietario il frazionamento e l'aggiornamento catastale del fondo.

6. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.

7. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.

8. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.

9. Gli atti di acquisto debbono essere sempre autorizzati dal Consiglio dell'Comune con provvedimento motivato prima della stipula del rogito notarile.

10. Le proposte di vendita sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune consegue alla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si accetta definitivamente il bene.

11. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al Dirigente responsabile del Settore competente, delegato ed autorizzato alla partecipazione dal Consiglio Comunale, determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre dalla Giunta Comunale.

SEZIONE III ALIENAZIONE BENI MOBILI

Art. 18 Beni mobili inadeguati o inservibili

1. La presente sezione si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati o superflui per la funzione cui erano destinati.

2. Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.

3. Vengo considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Art. 19 Alienazione dei beni mobili inadeguati

1. I consegnatari dei beni, allorché parte dei beni loro assegnati diventino inadeguati o inservibili, lo devono comunicare al Settore dell'Comune competente per materia.

2. Di norma una volta nel corso dell'anno il Settore competente provvede all'alienazione dei beni inadeguati come segue:

- a) L'alienazione dei beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia pari o superiore ad €. 25.000,00 sarà disposta con il sistema generale della Procedura Aperta (Asta pubblica), della cui vendita viene data notizia secondo le modalità previste dal precedente art. 14, lettera c).
- b) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia compreso tra €. 24.999,99 ed €. 5.000,00 si procederà all'alienazione mediante Procedura Negoziata previa pubblicazione del bando, anche come permuta parziale, previa stima da parte del competente ufficio del bene ceduto, provvedendo a darne comunicazione con avviso all'Albo Pretorio, sul sito Internet dell'Comune e attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
- c) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad €. 5.000,00 si procederà all'alienazione mediante Procedura negoziata senza pubblicazione del bando (trattativa privata), provvedendo ad informare i possibili acquirenti dei beni e dandone comunicazione attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

3. In caso di esito infruttuoso della procedura di alienazione, la consegna dei beni è disposta dal Dirigente responsabile del Settore competente, a mente del successivo art. 20, dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.

4. Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Dirigente responsabile, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione Dirigenziale.

Art. 20 Donazione, rottamazione, distruzione dei beni

1. Nel caso di esito negativo della procedura di alienazione i beni e le apparecchiature stesse insieme con i beni inservibili, sono assegnati dal Dirigente Responsabile in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:

- a) Istituzioni scolastiche pubbliche e private, con priorità alle scuole dell'obbligo,
- b) Associazioni di volontariato,
- c) Enti morali,
- d) Cooperative sociali operanti nel territorio,
- e) Associazioni sportive dilettantistiche,
- f) Associazioni culturali,
- g) Associazioni politiche,

h) Associazioni combattentistiche e d'arma.

2. I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante Determinazione Dirigenziale da parte del Dirigente responsabile.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21
Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quanto previsto dal Regolamento di contabilità e da quello per la Disciplina dei Contratti adottati dal Comune di Saletto.

2. Il presente Regolamento dopo l'esecutività della deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto per legge.

3. Dopo l'intervenuta esecutività il presente Regolamento verrà Ripubblicato all'Albo Pretorio per ulteriori 15 giorni per darne piena conoscibilità.

4. Con il presente Regolamento si intendono abrogati tutti i Regolamenti o disposizioni regolamentari in materia precedentemente approvati.